



# CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza Garibaldi, 6 - 00033 Cave

Ufficio Sindaco

Tel.06.95000820 Fax 06.9581363

e-mail:cavesegreteria@tiscali.it

ORDINANZA N° 21 DEL 20.05.2020

**OGGETTO: Disciplina temporanea per lo svolgimento del mercato settimanale in ossequio alle misure di contenimento del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19.**

## IL SINDACO

### Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del 21 Febbraio 2020 del Ministero della Salute, con la quale sono state individuate le *"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"*, disponendo prescrizione da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente;
- il Decreto-legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del Decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 Febbraio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020, avente per oggetto: *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° Marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
- i successivi D.P.C.M. 08/03/2020, 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 e del 22 Marzo 2020: *Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante: *"Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19"*;

# CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza Garibaldi, 6 - 00033 Cave

Ufficio Sindaco

Tel.06.95000820 Fax 06.9581363

e-mail:cavesegreteria@tiscali.it

---

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;

- il D.P.C.M. 17 maggio recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

**Considerato** che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le **Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive** dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*", che disciplina nel dettaglio le tipologie di attività economica e produttiva cui è consentita la ripresa a decorrere dal 18 maggio 2020, consentendo, fra le altre, la ripresa del commercio su aree pubbliche (mercati), che dovrà svolgersi nel rispetto delle surrichiamate *Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*;

**Considerato** che tali Linee di Indirizzo, relativamente al commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedono che

*"I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*

*In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali: corsie mercatali a senso unico; Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale; Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro"*

# CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza Garibaldi, 6 - 00033 Cave

Ufficio Sindaco

Tel.06.95000820 Fax 06.9581363

e-mail:cavesegreteria@tiscali.it

---

**Atteso** che è volontà dell'amministrazione comunale riorganizzare il mercato settimanale cittadino, attraverso misure di sicurezza idonee alla salvaguardia della salute pubblica e comunque previste dalle normative vigenti in materia di prevenzione e contenimento dal contagio COVID-19;

**Considerato** che la priorità dell'amministrazione è quella di garantire a clienti ed esercenti le condizioni indispensabili al mantenimento delle condizioni fisiche e ambientali idonee al contrasto dei contagi, concependo una soluzione organizzativa atta a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, onde evitare possibili assembramenti;

**Ritenuto**, pertanto, necessario, al fine di consentire l'ordinato svolgimento del mercato nel rispetto delle disposizioni dettate in vista del contenimento del virus, di dover adottare specifiche misure;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale: "*4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

**Viste** le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*"

## ORDINA

Che il mercato settimanale cittadino, che si svolge tutti i sabato del mese in P.zza Caduti di Nassiriya, secondo le misure governative e ministeriali di prevenzione e contenimento COVID-19, dovrà essere organizzato secondo i seguenti criteri:

- il mercato settimanale è consentito a tutti i settori merceologici (alimentari, non alimentari e prodotti agricoli);
- l'apertura sarà consentita ai soli titolari di posteggio fisso;
- gli operatori commerciali devono scrupolosamente attenersi alle "*Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate all'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. Z00041 del 16 maggio 2020 e nello specifico:
  1. gli operatori dovranno garantire il servizio differito e contingentato alla clientela e porre in essere tutte le misure atte al contenimento del contagio, utilizzando guanti e mascherine monouso e provvedendo alla delimitazione dello spazio di vendita frontale con strisce o altri mezzi, in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
  2. mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  3. pulire ed igienizzare quotidianamente le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  4. in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
  5. raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, al fine di evitare di toccare la merce.

# CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza Garibaldi, 6 - 00033 Cave

Ufficio Sindaco

Tel.06.95000820 Fax 06.9581363

e-mail:cavesereteria@tiscali.it

- i banchi dovranno essere collocati ad una distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri e lo spazio che li separa dovrà essere interdetto agli utenti tramite barriere o ostacoli fissi e/o mobili in grado di impedire l'accesso fisico ai visitatori;
- l'area di mercato verrà delimitata tramite canalizzazioni all'interno delle quali non dovranno verificarsi assembramenti al fine di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli utenti e verrà individuata un'area di ingresso e una di uscita con appositi cartelli al fine di disciplinare in maniera ordinata l'afflusso e il deflusso degli avventori.

## DISPONE

Che la collocazione dei banchi degli operatori venga predisposta dagli uffici competenti.  
Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e attraverso tutte le forme di pubblicizzazione previste.  
Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione e del controllo della presente ordinanza.

Si trasmetta a:  
Comando Polizia Locale di Cave;  
Ufficio Messi;  
Stazione Carabinieri di Cave;  
Agli operatori di mercato titolari di posteggio.

COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CAVE  
Il Sottosegretario Uff. di P.C./Ag. di P.G. certifica di aver notificato in data odierna copia del presente atto al Sig. CC  
mediante consegna in  
mani di TRSV.PEC  
Cave, # 20/5/2020 Uff. di P. G.  
Ag. di P. G.

## AVVERTE

salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni che precedono comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 ovvero, in caso di inapplicabilità, quella prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.  
È fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni per altri illeciti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CAVE  
Il Sottosegretario Uff. di P.C./Ag. di P.G. certifica di aver notificato in data odierna copia del presente atto al Sig. PL  
mediante consegna in  
mani di CON. F. MORONI  
Cave, # 20/5/2020 Uff. di P. G.  
Ag. di P. G.



IL SINDACO  
Angelo Lupi

Il Sindaco  
Angelo Lupi

COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CAVE  
Il Sottosegretario Uff. di P.C./Ag. di P.G. certifica di aver notificato in data odierna copia del presente atto al Sig. SINDACO  
mediante consegna in  
mani di MARCELLINO  
Cave, # 20/5/2020 Uff. di P. G.  
Ag. di P. G.